

**DELIBERA DL/008/16/CRL/UD del 08 febbraio 2016**  
**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**  
**xxx SALZA/ VODAFONE ITALIA xxx – TISCALI ITALIA xxx**  
**(LAZIO/D/1034/2014)**

**IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO**

NELLA riunione del 08 febbraio 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente sig.ra xxx Salza presentata in data 22.12.2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. La posizione dell’istante**

L’istante ha lamentato nei confronti di Vodafone Italia xxx di seguito per brevità “Vodafone” e nei confronti di Tiscali Italia xxx di seguito per brevità “Tiscali”, la omessa portabilità da Tiscali a Vodafone, la sospensione del servizio voce ed ADSL da parte di Tiscali, la mancata risposta ai reclami.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, negli atti difensivi e nel corso dell’audizione, l’istante ha dichiarato quanto segue:

a. L’istante in qualità di titolare della numerazione xxxxxx758 aveva richiesto a Vodafone la migrazione dal gestore Tiscali che non era andata a buon fine; attivata procedura di conciliazione

avanti a questo Corecom, la stessa si concludeva con esito positivo, stante l'impegno da parte di Vodafone, come da verbale del 24.04.2012, a risottomettere l'ordine per la portabilità della linea entro i successivi 10 giorni (4.05.2012), utilizzando il codice di migrazione indicato contestualmente al verbale di udienza, del gestore Tiscali;

b. Non essendo stata effettuata alcuna migrazione nel termine indicato, e dopo numerose telefonate al servizio clienti Vodafone l'istante, con lettera racc.ta a/r in data 6.07.2012, avanzava reclamo a Vodafone nel quale chiedeva l'interruzione della procedura di migrazione e la risoluzione contrattuale, oltre ai motivi della mancata migrazione; in data 12.07.2012 inviava reclamo al gestore Tiscali, per diffidarlo dal procedere con il rilascio delle utenze, richiedendo altresì spiegazioni sulla fallita migrazione.

c. In data 23.06.2012 veniva sospeso il servizio voce senza alcun preavviso e, dal servizio clienti apprendeva che la sospensione era dovuta ad alcuni mancati pagamenti; i conti insoluti venivano regolarizzati il 2.9.2012 ma, ciò nonostante, la linea non veniva riattivata fino alla completa disattivazione avvenuta poi il 22.11.2012;

d. Inviava disdetta all'operatore, ricevuta da Tiscali in data 18.10.2012;

e. Riceveva quindi fatturazione relativa a periodo successivo all'efficacia della disdetta e pertanto reclamava con fax del 5.2.2013;

f. il tentativo obbligatorio di conciliazione, discusso nell'udienza del 13.10.2014, si concludeva con esito negativo non avendo l'istante ritenuto adeguate le offerte conciliative delle parti.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto a Tiscali :

- i. L'indennizzo ex art. 4 allegato A delibera 73/11/CONS dal 23.06.2012 al 22.11.2012;
- ii. L'indennizzo ex art. 3 comma 2 e 3 allegato A delibera 73/11/CONS per mancata informativa (quota parte) sulla mancata migrazione, dal 4.05.2012 al 22.11.2012;
- iii. L'indennizzo per la mancata risposta ai reclami ( due ) ;

Ha richiesto altresì a Vodafone:

- i. L'indennizzo ex art. 3 comma 2 e 3 allegato A delibera 73/11/CONS per mancata informativa (quota parte) sulla mancata migrazione, dal 4.05.2012 al 22.11.2012;
- ii. La corresponsione della somma di Euro 56,70 come da n.c. AC09971253;
- iii. La corresponsione della somma di Euro 231,45 come da n.c. del 30.4.2012;
- iv. L'indennizzo per la mancata risposta al reclamo

Oltre alle spese di procedura.

## **2. La posizione dell'operatore Tiscali.**

Tiscali depositava memorie con Pec del 2.3.2015, tardivamente quindi rispetto al termine concesso con nota di avvio del procedimento sulla cui irricevibilità *infra*.

### **3. La posizione dell'operatore Vodafone.**

Vodafone, eccepita in via preliminare la genericità delle domande, generiche e non correttamente quantificate secondo disposizioni della delibera 73/11/CONS, nel merito confermava di aver correttamente adempiuto a quanto di spettanza avendo richiesto l'importazione della risorsa alla quale l'operatore Donating opponeva diniego. Successivamente, era stata l'utente stessa ad aver richiesto di interrompere la migrazione con la disdetta di giugno 2012.

Infine era stata emessa nota di credito n. ZZ02052408 per euro 231,45 a chiusura del rapporto contrattuale con conseguente invio di assegno di traenza.

### **4. La replica dell'utente.**

In data 7.3.2015, l'utente replicava lamentando la mancata ricezione delle memorie Tiscali e nel merito, contestava il contenuto della memoria Telecom precisando che le somme riconosciute dalle note credito per Euro 56,60 e 231,45 non erano mai state saldate e che l'importo richiesto per l'omessa migrazione era a titolo di omissione dell'informativa sullo stato della migrazione.

### **5. Motivazione della decisione**

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Sempre in via preliminare viene dichiarata l'inammissibilità al procedimento delle memorie difensive dell'operatore Tiscali inviate via PEC in data 2.03.2015, ore 14.09 oltre il termine concesso con nota di avvio del procedimento. L'eccezione di mancata ricezione delle stesse sollevata da parte istante è pertanto da ritenersi assorbita dall'irricevibilità al fascicolo del Corecom.

Al riguardo si precisa che l'avvio del procedimento di definizione veniva comunicato a mezzo racc.ta a/r del 22.01.2015 ricevuta dall'operatore Tiscali in data 29.01.2015, giusta ricevuta in possesso del Corecom, pertanto il termine ultimo per il deposito delle memorie risulta essere il 28.02.2015, ore 14.00.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

#### **5.1 Sulla omessa portabilità.**

L'istante lamenta la mancata migrazione del numero xxxxxx758 dall'operatore Tiscali all'operatore Vodafone, come da impegno assunto da Vodafone nel verbale del 24.4.2012.

Il gestore, una volta ricevuto contestualmente all'udienza il corretto codice di migrazione dal Donating Tiscali, si impegnava a risottomettere l'ordine di migrazione della risorsa, procedura già fallita in un precedente tentativo.

La domanda integra una richiesta di ottenere esecuzione di un verbale costituente titolo esecutivo e pertanto ultronea, strictu sensu, alla presente procedura di definizione; tuttavia, non essendo mai stata eccepita come tale dai due gestori coinvolti in nessuna fase dei procedimenti (di conciliazione e di definizione), gestori che hanno comunque accettato e partecipato al

contraddittorio sul punto, in un'ottica di economia ed efficienza procedimentale per l'amministrazione, si ritiene possa essere presa in esame.

La domanda è fondata nel merito.

Ai fini di una migliore comprensione delle fattispecie oggetto di contestazione, sembra utile premettere alla valutazione di merito della condotta tenuta dagli operatori Vodafone e Tiscali, una sintetica descrizione del quadro normativo e regolamentare in materia di migrazione della telefonia fissa, evidenziando gli aspetti di maggior rilievo in un'ottica di tutela del consumatore. La legge 2 aprile 2007, n. 40, recante "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", ha riconosciuto all'utente finale la facoltà di trasferire il contratto di fornitura del servizio in capo ad un altro operatore, vietando vincoli temporali o ritardi, e senza spese non giustificate da costi dell'operatore.

In particolare, assume rilevanza al riguardo il disposto dell'articolo 1, comma 3, della predetta legge, secondo cui "[i] contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni".

A seguito di tale normativa, si è sviluppata un'ampia attività regolamentare da parte dell'AGCOM, avviata con la delibera 274/07/CONS del 6 giugno 2007, recante "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso", che prevede misure "a tutela dei consumatori, in quanto garantiscono la migrazione degli utenti con minimo disservizio e la libertà di scelta degli stessi nel cambiare fornitore di servizi di accesso, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 3 della legge 2 aprile 2007 n. 40". Specificamente, la delibera 274/07/CONS introduce una procedura bilaterale volta ad assicurare una concreta attuazione della facoltà riconosciuta all'utente di trasferire la propria utenza ad altro operatore, evitando incertezze sui tempi di attivazione del servizio e disservizi. In particolare, l'articolo 17 detta alcuni principi di carattere generale relativi alle procedure di migrazione/attivazione, stabilendo al comma 2 che in caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono ridotti al minimo (anche tramite apposite procedure di sincronizzazione), con l'obiettivo di non recare disservizi al cliente finale e al comma 12 che le causali di rigetto e di rimodulazione della data di consegna sono limitate a quelle contenute nell'elenco esaustivo concordato con gli altri operatori e che non sono ammesse causali generiche che non individuino l'effettivo problema riscontrato.

A tal fine, le modalità di gestione dei servizi di accesso prevedono procedure di consegna del servizio a data certa, indicata dal recipient (c.d. D.A.C. data di attesa consegna) in fase di invio dell'ordine sulla base delle indicazioni del cliente. Per quanto riguarda la c.d. procedura "OLO2OLO" (quelle in cui un consumatore intenda trasferire la propria utenza da un operatore donating "OLO" - vale a dire, diverso da Telecom - ad un altro "OLO"), disciplinata dalla delibera 274/07/CONS e dalle successive integrazioni e modifiche, l'AGCOM ha previsto che la relativa

attivazione sia effettuata a cura dell'utente, che, allo scopo, può contattare il suo nuovo operatore recipient oppure il proprio donating.

Va tuttavia sottolineato che il ruolo assegnato all'utente all'interno di tale procedura si esaurisce nella fase di avvio della stessa, di talché il buon esito di quest'ultima dipende in misura pressoché esclusiva dai suddetti operatori recipient e donating (oltre che, in misura minore, da Telecom), cui sono rimesse tutte le verifiche e gli adempimenti tecnici necessari.

Da quanto emerge dalle memorie depositate da Vodafone, l'operatore sostiene genericamente di essersi attivato per attivare la procedura di migrazione della numerazione dell'istante, richiedendo l'importazione della risorsa al gestore donating e di aver ricevuto da tale operatore un diniego, a proposito del quale non fornisce alcuna documentazione probatoria a sostegno.

Non risulta pertanto provato che, effettivamente, dopo la data del 24.4.2012 Vodafone abbia risottomesso l'ordine di validazione del codice di migrazione come previsto e pertanto va dichiarata la sua responsabilità in ordine alla mancata migrazione dell'utenza.

Spetta pertanto all'utente l'indennizzo previsto dall'art.3.3 dell'allegato A alla Delibera n.73/11/CONS, per l'omessa attivazione dei servizi voce ed adsl in ambito di procedure di passaggio tra operatori ( e stante la regolare erogazione degli stessi con il Donating Tiscali), dal 4.6.2012 (già detratto il termine di adempimento dell'impegno assunto più il tempo massimo di conclusione della procedura di migrazione *ex lege*) al 6.07.2012, data di ricezione della disdetta contrattuale con la quale l'utente manifestava di non essere più interessato alla prestazione e pertanto l'operatore non doveva più ritenersi obbligato. Il tutto per 32 giorni di ritardo con conseguente indennizzo per Euro 96,00.

Vodafone dovrà inoltre provvedere a corrispondere all'utente la somma di €56.70 come da fattura n. AC09971253 del 19.7.2012.

È infine improcedibile la richiesta di pagamento della somma di €231,45 come da nota di credito n. ZZ02052408 emessa da Vodafone, in quanto, costituendo la notula adempimento di titolo esecutivo, la domanda è estranea alla cognizione del Corecom, essendo la somma esigibile tramite le ordinarie procedure esecutive.

## **5.2 sulla sospensione dei servizi.**

L'utente lamenta la sospensione, in data 23.06.2012 e senza preavviso, dell'utenza sulla quale erano attivi i servizi voce e adsl da parte dell'operatore Tiscali; tale sospensione si sarebbe protratta sino alla chiusura del contratto avvenuta in data 22.11.2012, per la lavorazione della disdetta inviata ricevuta dal Tiscali in data 18.10.2012.

Anche tale domanda è fondata non avendo Tiscali provato i presupposti per la legittimità della sospensione.

In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera

allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.

Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Ai sensi della Delibera n. 179/03/CSP (TLC, Direttiva Generale), inoltre, gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali.

Nella fattispecie, spettava dunque all'operatore provare di avere fornito il servizio in modo regolare e continuo, o che l'inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili ex art. 1218 codice civile, o da cause specifiche di esclusione della responsabilità.

Ai sensi dell'art.5 Delibera 173/07/CONS, la sospensione può essere disposta al verificarsi di determinati presupposti e, in particolare: "Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento".

Orbene è pacifico, per stessa ammissione dell'utente che alcune fatture fossero rimaste insolute e pagate dopo la sospensione, quindi con notevole ritardo rispetto alla loro emissione (10.9.2012) e che, nonostante tale pagamento, la linea non fu mai riattivata. Tuttavia l'utente contesta di essere stato mai preventivamente avvisato della presenza di insoluti.

Pertanto, in difetto del dovuto preavviso, la sospensione dell'utenza si configura illegittima, con conseguente diritto dell'utente a vedersi corrispondere l'indennizzo previsto dall'art. 4 Allegato A alla Delibera 73/11/CONS; per il computo del periodo indennizzabile, quanto al *dies a quo* non può essere accolta la deduzione dell'utente che i servizi siano stati sospesi il 23.6.2012, considerato che il reclamo rivolto a Tiscali con data 26.6.2012 e peraltro spedito solo il successivo 3.7.2012, non fa alcun riferimento alla sospensione, anzi diffida il gestore a interrompere la migrazione in corso e quindi l'evento interruttivo non può essersi verificato prima del 3.7.2012; quanto al *dies ad quem* non può che farsi riferimento alla disdetta ricevuta dal gestore il 15.10.2012, quale manifestazione di volontà dell'utente di non essere più interessato alla somministrazione dei servizi.

Spetta pertanto all'utente l'indennizzo di cui all'art.4.1 allegato A alla delibera Indennizzi per 104 giorni di interruzione, per Euro 1.560,00.

Non può infine disporsi alcun annullamento di fatture o rimborso di somme fatturate da Tiscali successivamente alla disdetta, in quanto non sono state depositate fatture dalle quali poter inferire la debenza o meno delle somme contestate.

### **5.3. Sulla mancata risposta ai reclami**

Si premette che non può essere condivisa la prospettazione offerta dall'utente di configurabilità dell'indennizzo di cui all' art 3.2 della Delibera Indennizzi (oneri informativi) a carico di entrambi i gestori per non aver informato l'utente sullo stato della migrazione, per diversi ordini di motivi : 1-

è stato già disposto a carico di Vodafone Recipient l'indennizzo in via principale ( omessa migrazione/attivazione) rispetto al quale l'indennizzo da omessi oneri informativi sarebbe un'indebita duplicazione; 2- l'onere di informare sullo stato della migrazione competerebbe solo al Recipient, nei casi previsti; 3- Il contenuto dei reclami inviati ai due gestori si sostanzia in una richiesta di informazioni sullo stato della migrazione e pertanto non può coesistere con quello di cui al comma 2 dell'art.3, del quale , in questo caso, ricalca pedissequamente la funzione.

Con riferimento quindi alla dedotta carenza di risposta ai reclami inviati a Vodafone e Tiscali, si rappresenta quanto di seguito.

Al riguardo rileva il disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto.

Ed invero, come sopra ricordato, nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita in forma scritta, per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, la mancanza di risposta da parte dei gestori, da cui è derivata per l'utente una mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo", anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all'articolo 11, comma 2, della delibera 179/03/CSP.

Risulta agli atti un reclamo verso Vodafone del 26.06.2012 nel quale si chiede, oltre l'interruzione della procedura di migrazione e la risoluzione contrattuale, i motivi del fallimento della procedura .

Non risulta alcuna risposta.

Spetta pertanto all'utente l'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 11, comma 1 dell'Allegato A del Regolamento Indennizzi, già detratto il tempo utile alla risposta (10.08.2012), fino alla data dell'udienza di conciliazione (13.10.2014) per l'importo massimo previsto, pari ad Euro 300,00 da porsi a carico dell'operatore Vodafone.

Risultano inoltre due reclami avanzati nei confronti dell'operatore Tiscali: uno del 26.6.2012 di diffida a proseguire nella migrazione con richiesta di conoscere lo stato di avanzamento di quest'ultima; un secondo del 5.2.2013, di contestazione degli importi addebitati successivamente alla disdetta.

Anche in tale caso, non risulta alcuna risposta di Tiscali.

Spettano pertanto all'utente gli indennizzi per la mancata risposta ai due reclami di contenuto distinto, ai sensi dell'art. 11, comma 1 dell'Allegato A del Regolamento Indennizzi, già detratto il tempo utile alla risposta e fino alla data dell'udienza di conciliazione, per un ammontare complessivo di Euro 600,00.

## **6. Sulle spese del procedimento.**

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione". Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, delle difese svolte, si ritiene congruo liquidare l'importo di Euro 200,00 a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione da porsi a carico di entrambi gli operatori al 50%.

Per tutto quanto sopra esposto,

### **IL CORECOM LAZIO**

Vista la relazione del responsabile del procedimento

#### **DELIBERA**

1. Accoglie parzialmente le domande proposte dalla sig.ra xxx Salza nei confronti degli operatori Vodafone Italia xxx e Tiscali Italia xxx;
2. La società Vodafone Italia xxx è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
  - i. euro 96,00 (novanta sei/00) a titolo di indennizzo ex art. 3 comma 3 allegato A Delibera 73/11/CONS;
  - ii. euro 300,00 (trecento / 00) a titolo di indennizzo ex art. 11 allegato A Delibera 73/11/CONS;
3. L'operatore Vodafone è inoltre tenuto a corrispondere all'istante la somma di Euro 56,70 a valere sulla fattura n. AC09971253 del 19.7.2012.
4. La società Tiscali Italia xxx è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 100,00 (cento /00) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
  - i. Euro 1.560,00. ( mille cinquecento sessanta /00) a titolo di indennizzo ex art. 4 allegato A Delibera 73/11/CONS;
  - ii. euro 600,00 (seicento/00) a titolo di indennizzo ex art. 11 allegato A Delibera 73/11/CONS;
5. Le società Vodafone Italia xxx e Tiscali Italia xxx sono tenute, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
6. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

7. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

8. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)).

Roma, 08 febbraio 2016

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto